CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_PIE - SCPIE - 0003020 - Uscita - 05/04/2024 - 09:19

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco

All'Organo di revisione economico - finanziaria

Comune di Volpiano (TO)

Oggetto: Relazione sul rendiconto dell'anno 2022 (art. 1, commi 166 e segg., legge 23 dicembre 2005, n. 266) – Comune di Volpiano (TO) – Richieste istruttorie.

Si invia, in allegato, una scheda di sintesi dell'analisi effettuata sul rendiconto indicato in oggetto, redatta tenendo conto della relazione trasmessa dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

In tale scheda vengono formulate delle richieste istruttorie per le quali si invita codesto Ente a fornire riscontro, con eventuali osservazioni e deduzioni, entro **15 giorni** dalla ricezione della presente nota.

Si precisa che la risposta dovrà pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma "ConTe", utilizzando l'apposita funzionalità: *istruttoria -> processo istruttorio -> invio documento.*

Distinti saluti

Il Magistrato istruttore

Dott. Andrea Carapellucci

firmato digitalmente

ANDREA
CARAPELLUCCI
CORTE DEI CONTI
04.04.2024
CORTE DEI CONTI 14:57:08
GMT+01:00

QUESTIONI OGGETTO DI ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE

Dall'esame della relazione sul rendiconto dell'anno 2022, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del Comune di Volpiano (TO), nonché della documentazione disponibile sulla BDAP e sul sito internet istituzionale dell'Ente, si riscontra quanto segue:

1. Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)

Il principio contabile dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (Appendice tecnica - esempio 5), ferme restando le indicazioni per la determinazione del fondo da stanziare in sede di bilancio di previsione, afferma che "*[i]n occasione della redazione del rendiconto è verificata la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti*".

A tal fine, in sintesi, viene indicato di provvedere:

- a determinare, per ciascuna categoria di entrata che può dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118 del 2011;

- a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata, la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi;

- ad applicare all'importo complessivo dei residui una percentuale pari al complemento a cento delle predette medie.

Lo stesso principio prevede inoltre che "*[s]e il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazione vincolato nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all'importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità*".

Alla luce di quanto sopra, si chiede di fornire evidenza della congruità del FCDE accantonato nell'anno 2022, provvedendo a:

- trasmettere i prospetti di calcolo con cui sono state determinate, per ciascuna categoria di entrata, le richiamate medie dei rapporti tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi, con la dimostrazione dell'applicazione del complemento a 100 per definire la percentuale da applicare allo stock di residui attivi, secondo quanto previsto dal principio contabile 3.3. di cui all'allegato 4.2. d. lgs. 118/2011;

- fornire un elenco dettagliato dei residui esclusi dall'accantonamento al fondo e la motivazione dell'eventuale esclusione.

2. Fondo contenzioso

Con il rendiconto dell'anno 2022 l'Ente ha accantonato l'importo di Euro 27.500,00 a titolo di Fondo contenzioso.

Nel corso del 2022 l'Ente ha impegnato Euro 104.570,59 in spese per patrocini legali e/o altre spese legati.

Si ricorda che, in presenza di contenziosi pendenti, la necessità di provvedere ad una valutazione del rischio contenzioso è espressamente disciplinata dai principi contabili e, in particolare, dal punto 5.2 lettera h) dell'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 in materia di fondo contenzioso. Esso prevede che ''*l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi […] L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti*".

La Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazione n. 14/2017/INPR e già, in precedenza, deliberazione n. 9/2016/INPR) evidenzia la particolare attenzione che deve essere riservata alla quantificazione degli accantonamenti a Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso per cui ''*risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. […] la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza*".

La presenza di contenziosi impone, dunque, una attenta ed analitica disamina – nel corso ed al termine di ciascun esercizio finanziario – affinché gli accantonamenti per far fronte ad eventuali soccombenze possano essere

tempestivamente stanziati e resi disponibili. Ciò con riferimento a tutti i potenziali rischi a cui il contenzioso pendente espone l'Ente e, cioè, sia con riferimento ad eventuali specifiche richieste risarcitorie, sia alla possibile soccombenza con condanna alla rifusione delle spese legali e processuali.

In particolare – come ha precisato la giurisprudenza contabile in più occasioni – ''*la valutazione della passività potenziale deve, pertanto, essere sorretta dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall'esperienza del passato e da ogni altro elemento utile e deve essere effettuata nel rispetto dei postulati del bilancio ed in modo particolare quelli di imparzialità e verificabilità* (così Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol-Sede di Trento, delib. n. 57/2019/PRSE).

Si evidenzia, in proposito, che recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. deliberazioni Sezione regionale di controllo per la Campania n. 125/2019/PRSP e Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 18/2020/PRSE) ha fatto riferimento, ai fini della classificazione delle passività potenziali tra passività ''probabili'', ''possibili'' e da ''evento remoto'', ai seguenti principi:

- la passività ''probabile'', con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di di elevata probabilità (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);

- la passività ''possibile'' che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;

- la passività da ''evento remoto '', la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero'' (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 69/2020/PRSE).

Si v. anche la delib. n. 16/2022/PRSE di questa Sezione, secondo la quale ''*in base alle prassi aziendalistiche affermatesi in materia, ove l'amministrazione giudichi come ''remoto '' il rischio di soccombenza, non sorge l'obbligo di effettuare alcun accantonamento; ove invece il rischio di perdita della lite sia valutato come tecnicamente ''possibile '', all'ente è rimessa la costituzione del fondo in misura oscillante tra il 10% e il 50% del valore della domanda giudiziale e relativi accessori di legge; infine laddove l'accoglimento dell'avversa domanda appaia, ex ante e allo stato dell'arte, ''probabile '', la prudenza richiede di accantonare una somma anche maggiore*

del 50% del valore della causa e, in caso di ammontare particolarmente elevato, il principio contabile consente lo stanziamento delle relative risorse su un orizzonte temporale di tre anni al massimo ".

Preso atto di quanto sopra, si invita l'Ente a fornire un quadro aggiornato degli eventuali contenziosi in essere, precisando:

- autorità giudiziaria competente;
- grado e stato della causa;
- domanda giudiziale proposta contro il comune;
- conseguenti passività potenziali in ragione del rischio di soccombenza, da stimare sulla base del sopra richiamato principio contabile.

Si richiede inoltre di precisare se l'Ente ha effettuato pagamenti a seguito di contenziosi o passività potenziali per fatti gestionali risalenti ad esercizi pregressi e per i quali non è stato effettuato alcun accantonamento.

3. Risorse vincolate

Dal portale Finanza Locale risultano i seguenti contributi agli investimenti:

Trasferimenti erariali e Attribuzioni di risorse

(gli importi sono espressi in Euro)

CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI

Attribuzioni	Importo
CONTRIBUTO AI COMUNI PER INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA (ART 1 C 42 L 160/19)	301.756,42
CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI E ARREDI URBANI (ART 1, C 407 L 234 21)	60.000,00
TOTALE	361.756,42

Nell'allegato "a2" al rendiconto non risulta alcun accertamento vincolato da contributi agli investimenti.

L'importo delle risorse vincolate del risultato di amministrazione al 31.12.2022 potrebbe, quindi, risultare sottostimato.

In merito si ricorda che al punto 13.7, '*tabella dimostrativa del risultato di amministrazione*', dell'Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, si precisa, con

riferimento all'allegato "a2" al rendiconto, che il relativo prospetto deve tassativamente riportare quanto segue:

- lettera a) - '*Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/ N*': deve essere indicato l'importo della specifica entrata vincolata nel risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio dell'esercizio che si rendiconta che deve essere uguale all'ammontare della corrispondente entrata vincolata della lettera i) dell'allegato a/2 del rendiconto dell'esercizio precedente. I totali parziali di tale colonna, al netto delle relative quote accantonate, corrispondono agli importi delle quote vincolate, indicati nell'allegato a) del rendiconto dell'esercizio precedente concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

- lettera c) '*Entrate vincolate accertate nell'esercizio* n': deve essere indicato l'importo delle entrate con specifico vincolo di destinazione accertate con imputazione all'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

- lettera d) - '*Impegni eserc. n finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione*': deve essere indicato l'importo degli impegni imputati all'esercizio cui il rendiconto si riferisce finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione.

- lettera e) - '*Fondo plur. vinc. al 31/12/n finanziato da entrate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione*'
ciò in quanto tutti i fatti di gestione aventi una rilevanza finanziaria devono trovare una precisa collocazione nel rendiconto, per esigenze di trasparenza e nel rispetto del principio generale di integrità dei bilanci, in base al quale le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.

Si chiede, pertanto, di dare evidenza dell'assenza dei presupposti che richiederebbero l'apposizione di vincoli nel risultato di amministrazione in relazione ai trasferimenti statali sopra menzionati, anche compilando la seguente tabella illustrativa:

2022								
Risorse vincolate								
Parte capitale								
Descrizione Entrata	Titolo	Tipologia	Accertamenti[1]	Descrizione Spesa	Titolo	Missione	Programma	Impegnato/FPV
Amministrazioni Centrali	4	200	451.756,42					
Amministrazioni Locali	4	200	152.403,87					
Imprese	4	200	59.267,99					

[1] *Documenti Contabili Analitici Entrata - BDAP*

4. Spese di rappresentanza

Si invita a trasmettere il prospetto relativo alle spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 16, comma 26, del D.L. n. 138 del 2011.